

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

Paesi emergenti dove l'economia è in costante crescita, come ad esempio Russia, India o Cina, costituiscono un mercato di notevole interesse per lo sviluppo delle esportazioni e degli investimenti delle nostre imprese, non solo per i vantaggi relativi al minor costo dei fattori produttivi, ma anche perché il *made in Italy*, già molto richiesto e apprezzato, può sviluppare le proprie potenzialità di ulteriore affermazione;

il sistema economico italiano, formato per la maggior parte da micro o piccole imprese, necessita di un idoneo sostegno del Governo per poter consolidare un valido raccordo con tali grandi e lontani mercati, cogliendone le migliori opportunità;

l'obiettivo della progressiva apertura dei mercati internazionali, coerente con le linee di politica commerciale indicate dal Parlamento al Governo (da ultimo con la risoluzione n. 600053, approvata dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003), che l'Italia condivide con i *partner* dell'Unione europea e dell'Organizzazione mondiale del commercio, necessita parallelamente di una chiara definizione di regole a difesa della concorrenza leale e della proprietà intellettuale;

la crescente concorrenza di Paesi con economie emergenti, basate su bassi costi di produzione e su normative sociali e ambientali meno vincolanti di quelle europee, che talvolta possono avvantaggiarsi su monete eccessivamente sottovalutate e su un sistema di aiuti di Stato distorsivi della concorrenza, riduce la competitività delle nostre imprese, creando in ultima analisi le condizioni per una progressiva perdita di quote del commercio mondiale detenute dal nostro Paese;

la scadenza dell'accordo tessile abbigliamento dell'*Uruguay round*, che disciplina, fino al 31 dicembre 2004, i flussi di prodotti tessili provenienti dai Paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione verso l'Europa, unitamente alle riduzioni dei dazi già introdotte unilateralmente dall'Unione europea, sia nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate che dell'iniziativa « *everything but arms* », renderà l'Europa l'area più permeabile alle importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento a livello mondiale;

l'Italia e l'Unione europea credono nella politica multilaterale con l'obiettivo di garantire un mercato sempre più aperto, ma rispettoso delle regole;

l'Unione europea può adottare, qualora ne ricorrano i requisiti, misure di protezione (dazi o quote) per difendere il mercato comunitario da importazioni massicce sulla base delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle salvaguardie (*erga omnes*) e sulla base del « meccanismo di salvaguardia speciale » (*Tpssm*), previsto nel trattato di accessione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio;

l'Unione europea può, altresì, adottare misure *antidumping* sulla base dell'accordo *antidumping* dell'Organizzazione mondiale del commercio quando le aziende di un Paese terzo vendono in Europa un certo prodotto ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel mercato interno di Paesi terzi;

le imprese europee sono gravate da costi aggiuntivi connessi al rispetto di *standard* decisamente elevati in materia di tutela del lavoro e dell'ambiente, se paragonati a quelli in uso per le imprese dei Paesi ad economie emergenti;

le tematiche della dimensione sociale e della tutela dei diritti fondamentali del lavoro, costantemente ribaditi dal Consiglio affari generali e relazioni esterne dell'Unione europea, non solo rientrano nelle priorità europee con riferimento al negoziato dell'Organizzazione mondiale

del commercio, ma ad esse ci si richiama per poter applicare in modo differenziato il sistema di preferenze generalizzate. Il problema non è solo tutelare le imprese europee rispetto ai concorrenti esteri, ma affermare i principi di civiltà che costituiscono ormai un patrimonio comune in Europa, all'interno di una piattaforma che orienti il dialogo multilaterale verso la garanzia di reciproco vantaggio negli scambi — seppure nella logica del trattamento speciale e differenziato — nel quadro di una liberalizzazione e regolamentazione del commercio internazionale;

L'Unione europea, nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate, applica agevolazioni daziarie a molti prodotti provenienti da importanti Paesi in via di sviluppo, quali, ad esempio, India, Thailandia, Pakistan, Indonesia, Malesia, Brasile, Cina, Vietnam, Filippine;

per quanto riguarda possibili azioni in sede di Organizzazione mondiale del commercio, per rivalutare le divise ad oggi sottovalutate dei Paesi ad economie emergenti, gli accordi commerciali multilaterali non prevedono disposizioni specifiche in materia valutaria, se si eccettua un riferimento nell'articolo XV (*exchange arrangements*) dell'accordo Gatt, in cui, tuttavia, le parti sono chiamate a cooperare con il Fondo monetario internazionale;

è necessario istituire un comitato nazionale anticontraffazione dotto degli strumenti e delle risorse necessari per monitorare i casi di violazione della proprietà intellettuale e di concorrenza sleale (*dumping* e sovvenzioni), offrendo alle imprese assistenza continua, e per individuare misure di salvaguardia volte a contrastare l'ingresso di merci contraffatte,

impegna il Governo:

a sostenere in sede di Unione europea:

a) l'obiettivo della reciprocità e dell'armonizzazione delle tariffe nell'ambito

delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio;

b) l'adozione di misure, previste dalla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Unione europea, tese a proteggere imprese nazionali danneggiate di settori in crisi a seguito di importazioni provenienti da Paesi terzi, quando ne sussistano le condizioni;

c) una revisione del sistema delle preferenze generalizzate, che possa graduare il livello di agevolazioni in funzione del grado di sviluppo dei Paesi, dell'effettiva concorrenzialità dei singoli prodotti e del rispetto di *standard* sociali e ambientali;

d) l'istituzione dell'obbligo di stam-pigliatura del Paese d'origine per le merci commercializzate nel mercato interno europeo, proseguendo così nella linea già inaugurata in occasione della riunione informale dei Ministri del commercio dell'Unione europea, tenutasi a Palermo il 6 luglio 2003, a tutela della libertà di scelta dei consumatori e per contrastare più efficacemente i fenomeni di importazioni illegali e di contraffazione;

e) l'introduzione di certificazioni obbligatorie per i prodotti commercializzati nell'Unione europea, con l'adozione di criteri selettivi sulla qualità degli stessi e la previsione di una serie di requisiti rigorosi per le categorie che hanno più a che fare con la salute e la sicurezza del consumatore;

ad adoperarsi per una rigorosa applicazione del regolamento comunitario n. 1383 del 2003, emanato il 22 luglio 2003, che prevede la possibilità di distruggere o di escludere dai circuiti commerciali merci di importazione che violano i diritti di proprietà intellettuale, vietandone, altresì, l'ingresso nel territorio doganale, l'immissione in libera pratica, la riesportazione e il collocamento in depositi o zone franche;

a supportare gli Enti Locali nell'azione di lotta alla contraffazione ed alle pratiche di violazione della proprietà in-

tellettuale, prevedendo forme di azione congiunta e specifici strumenti normativi in tal senso;

ad attivare ogni utile iniziativa in sede Wto, attraverso un raccordo nell'azione di quest'ultima con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che impegni i Paesi meno rispettosi degli *standard* sociali ed ambientali all'eliminazione delle asimmetrie esistenti, ponendoli gradualmente in linea, qualitativamente e quantitativamente, con gli altri competitori internazionali;

ad operare efficacemente per la tutela, il sostegno e la promozione del *made in Italy*, anche mediante l'istituzione sia di un apposito marchio a tutela delle merci italiane, che di uffici di consulenza per la tutela del marchio medesimo, costituiti presso l'Istituto nazionale per il commercio estero o le sedi diplomatiche, per avviare l'assistenza legale alle imprese danneggiate da pratiche sleali;

a verificare, in sede di Unione europea, la possibilità di adottare — nei settori di particolare sensibilità alla concorrenza internazionale, quali, ad esempio, il tessile, l'abbigliamento e le calzature — una regolamentazione in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, che ne renda evidente l'origine e la filiera del processo produttivo e possa accertarne adeguati requisiti di qualità.

(1-00296) « Cè, Anedda, Maninetti, Antonio Leone, Gibelli, Polledri, Raisi, D'Agrò, Saglia ».

Risoluzioni in Commissione:

La III Commissione,

premesso che:

il 28 luglio 2000 è stata firmata a Marsiglia da parte di Francia, Germania, Spagna e Italia, in occasione di un incontro del consiglio « Interni e Giustizia », una dichiarazione congiunta nella quale si ribadiva la volontà reciproca di rinunciare al permesso di soggiorno obbligatorio per

agevolare la circolazione e la residenza dei cittadini dei paesi firmatari in primo luogo, da estendere poi agli altri paesi dell'UE quando le condizioni di reciprocità venissero a verificarsi;

la dichiarazione ribadiva che la circolazione e la residenza dei cittadini si definiva sulla base del diritto comunitario ed in primo luogo con il possesso della cittadinanza di uno degli stati membri. Il passaporto o la carta di identità sarebbero sufficienti a comprovare tale posizione;

la Spagna, primo dei paesi firmatari, con un decreto specifico, ha messo in atto, nel febbraio 2003, quanto sottoscritto, rinunciando al permesso di soggiorno obbligatorio, ed è stato sollecitato in data 3 marzo 2003 il Ministro dell'interno tedesco, Otto Schily, a fare altrettanto;

la sottosegretaria tedesca Ute Vogt ha informato che le norme per l'abolizione del permesso di soggiorno per i cittadini UE sono state inserite nel pacchetto di riforme delle leggi sull'immigrazione e sulla cittadinanza ed è lecito aspettarsi una soluzione in tempi brevi;

il superamento del permesso di soggiorno obbligatorio significherebbe per gli italiani in Germania, oltre all'eliminazione di pratiche burocratiche a volte umilianti e a volte non prive di conseguenze, anche un grande passo verso quella condizione di cittadini a pieno titolo tanto attesa,

impegna il Governo

ad attuare immediatamente quanto previsto dalla dichiarazione firmata dall'Italia a Marsiglia il 28 luglio 2000.

(7-00341) « Calzolaio, Spini, Sereni ».

La IV Commissione,

premesso che:

la legge 23 dicembre 1993, n. 559, dispone la soppressione di tutte le gestioni

fuori bilancio, operanti presso i vari dicasteri, ivi comprese quelle della Difesa, dando così attuazione ad una iniziativa parlamentare concretatasi con la legge n. 1071 del 1971, volta a ricondurre ad unitarietà di gestione tutte le spese assunte dallo Stato;

la legge citata, n. 559 del 1993, all'articolo 5, comma 4, stabilisce la priorità nell'affidamento degli organismi di protezione sociale, alle organizzazioni tra il personale dipendente, costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 382 del 1978;

tale diritto di prelazione è poi confermato dai decreti ministeriali attuativi n. 521 (all'articolo 2, comma 3), e n. 522 (all'articolo 7), del 31 dicembre 1998, che ribadiscono l'obbligazione posta in capo all'amministrazione di concedere « prioritariamente » in uso alle suddette organizzazioni tra il personale dipendente, le strutture in termini di locali, mezzi, servizi ed impianti, affinché possa in concreto svilupparsi e consolidarsi la cosiddetta « socialità » e « solidarietà » fra tutte le persone appartenenti alla stessa unità, nel superiore interesse istituzionale e militare, volto a costituire reparti amalgamati e perciò efficienti, sotto il profilo strettamente operativo;

in particolare, gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 522 prevedono che solo in assenza di istanze da parte di organizzazioni tra il personale dipendente, costituite ex articolo 8 della legge n. 382 del 1978, è possibile procedere all'affidamento in concessione ad enti o a terzi delle strutture;

un'errata interpretazione in senso eccessivamente restrittivo, da parte delle autorità militari, dell'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, fa sì che, a tutt'oggi, sia riconosciuto il diritto di prelazione solo agli organismi logistici e di protezione sociale di supporto al personale militare e civile, in servizio o in congedo, nonché ai loro familiari. Errata interpretazione, posto che il suddetto articolo non esclude affatto che si possa estendere tale priorità

anche agli organismi logistici di supporto in servizio nelle aree operative ed addestrative;

l'8 luglio 2003, il maresciallo Capo Vincenzo Bonaccorso, in qualità di Presidente dell'Associazione Carabinieri in servizio « Pastrengo », inoltrava apposito quesito al Ministro della difesa, tendente ad ottenere una corretta interpretazione dei predetti decreti interministeriali, a seguito del diniego opposto dal reparto autonomo del comando generale, alla richiesta di affidamento in concessione dello spaccio del comando generale. Diniego che parrebbe incomprensibile posto che un comandante di corpo, in base alla normativa vigente, può optare tra la « gestione diretta » e quella « in affidamento », e qualora optasse per quella « in affidamento », essa deve essere data in via prioritaria alle organizzazioni fra il personale che ne fanno richiesta, e solo in assenza di queste ultime è possibile affidare gli organismi di protezione sociale a enti (di diritto pubblico e privato) ovvero a terzi (ditte e/o società);

associazione « Pastrengo » è l'unica organizzazione fra il personale dipendente riconosciuta dal ministero della difesa, e al comma 1 dell'articolo 4 del proprio statuto prevede espressamente la possibilità di esercitare il diritto di priorità nella gestione degli organismi di protezione sociale,

impegna il Governo:

a riaffermare la corretta interpretazione, da parte delle autorità militari dell'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, oltre che dei decreti interministeriali 521 e 522 del 1998, nell'ambito delle esigenze delle forze armate, al fine di una concreta ipotesi di pieno utilizzo nelle opportune strutture anche degli organismi logistici di supporto in servizio nelle aree operative ed addestrative.

(7-00342) « Ascierio, Gamba, Giorgio Conte, Geraci, Menia ».

* * *